



**ISTITUTO COMPRENSIVO di BASIGLIO**  
**SCUOLE DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I° GRADO**  
20080 BASIGLIO (MI) Piazza L. DA VINCI - C.F. 97033930153 - C.M. MIIC88400G  
☎ (02) 90753109 - (02) 90754391 - Fax (02) 90751491  
PEO: [miic88400q@istruzione.it](mailto:miic88400q@istruzione.it); PEC: [miic88400q@pec.istruzione.it](mailto:miic88400q@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icbasiglio.edu.it](http://www.icbasiglio.edu.it)

Il/la sottoscritto/a

Genitore dell'alunno/a

Nato/a a	provincia	II
Frequentante nell'a.s.	la classe	Sez.
Presso la scuola	Primaria	/ Secondaria di primo grado di Basiglio

### C H I E D E

#### IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

**Per trasferimento ad altra scuola o istituto.**

#### **Indirizzo della scuola**

#### **INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE**

Il modulo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3

Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dette, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salvo diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

**Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.**

Basiglio (MI),

Firma di entrambi i genitori /

In caso di firma di un Solo Genitore/tutore/affidatario: "Il/La sottoscritto/a, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritive, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori."

Basiglio (MI),

**FIRMA DEL GENITORE**